

Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca
fauna@cert.regione.piemonte.it

Data e Protocollo sono riportati nella Segnatura.xml

Classificazione:

Ai Comitati di gestione dei CA

LORO SEDI

Oggetto: Residenza venatoria. Limitazione per il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina nei confronti dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero. Non applicabilità.

Sono pervenute al Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca numerosi quesiti in merito alla problematica giuridica sorta in riferimento all'articolo 9 comma 1 della legge regionale 5/2018 come modificato dalla l.r. 15/2020.

In particolare si richiede se la limitazione per il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, ristretta al solo CA di residenza venatoria, si riferisca ai soli cacciatori piemontesi o è applicabile anche ai cacciatori residenti in altre regioni o all'estero che, in quanto sprovvisti della residenza venatoria non potrebbero esercitare, in virtù della novella legislativa, il prelievo della tipica fauna alpina.

Si rende necessaria, sin da subito premettere che l'interpretazione autentica di una norma di legge spetta esclusivamente al soggetto che l'ha emanata,. Questa Settore circoscrive la propria valutazione al quesito proposto sulla base delle disposizioni vigenti e della loro interpretazione letterale.

La disciplina regionale (articolo 9 comma 1 l.r. 5/2018 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 del 2020) prevede che :”1. La Regione, in attuazione della legge 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell'ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione,

Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca
fauna@cert.regione.piemonte.it

nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria.”.

Il secondo capoverso dell’articolo citato ha voluto chiarire il concetto di residenza venatoria, consentendo al cacciatore piemontese la scelta consapevole ove fissare tale residenza e il CA ove intende esercitare il prelievo della tipica fauna alpina, in ossequio alla prescrizione normativa.

L’interpretazione letterale del secondo capoverso del citato articolo sembra riferirsi, per quanto concerne il concetto di residenza venatoria, ai soli cacciatori piemontesi che esercitano l’attività venatoria negli ATC e nei CA.

Di conseguenza la disciplina delineata dalla norma inerente la residenza venatoria non è applicabile anche ai cacciatori residenti in altre regioni o all’estero.

Tale interpretazione è ulteriormente rafforzata dalla previsione normativa di cui all’articolo 12 comma 5 della l.r. 5/2018 che disciplina le ammissioni dei cacciatori residenti in altre regione o all’estero e nel quale si prevede che :”Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall’articolo 9, comma 8.”.

Tale norma consente ai Comitati di gestione dei CA nella loro autonomia garantita dallo Statuto e dalle disposizioni regionali, di limitare il prelievo della tipica fauna alpina ai soli cacciatori residenti nei Comuni ricompresi nel CA, con una restrizione ancora più evidente che riguarda sia i cacciatori piemontesi che i cacciatori residenti in altre regioni o all’estero.

Dal combinato disposto delle due norme, si può rilevare che il legislatore regionale sembrerebbe avere escluso una generale limitazione dei cacciatori residenti in altre regioni o all’estero ad esercitare il prelievo della tipica fauna alpina, ma ha attribuito agli organismi di gestione dei CA la facoltà di decidere in piena autonomia.

Ne consegue che, a parere dell’Ufficio scrivente, il richiamo alla residenza venatoria fatto nel secondo capoverso dell’articolo 9 comma 1, è riferita alla figura del cacciatore piemontese, e pertanto tale requisito non è richiesto anche per i cacciatori residenti in altre regioni o all’estero.

Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca
fauna@cert.regione.piemonte.it

I Comitati di gestione dei CA possono deliberare ai sensi dell'articolo 12 comma 5 limitazioni sia nei confronti dei cacciatori piemontesi sia nei confronti dei cacciatori foranei al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina.

In conclusione ad avviso del Settore scrivente, i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi per il prelievo della tipica fauna alpina in un solo CA anche se sprovvisti della residenza venatoria, fermo restando le limitazioni che ogni Comitato di gestione dei CA in piena autonomia potrà decidere ai sensi dell'articolo 12 comma 5.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paolo CUMINO
(firmato digitalmente)

Referente: Alberto Cannizzaro